DISPOSIZIONI CIRCA IL PERSONALE LAVORANTE OCCORRENTE PER LA FABBRICA DI SILURI DELLA R. MARINA A SAN BARTOLOMEO (SPEZIA)

Art. 8

Il contributo della Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai e' costituito:

a) da una ritenuta sulle mercedi, nella misura di L. 1.50 mensili per le mercedi inferiori a L. 3 giornaliere e di L. 2 mensili per le mercedi giornaliere di L. 3 o superiori;

b) da un contributo dello Stato, nella misura annua di L. 18 per ogni operaio con mercede inferiore a L. 3 giornaliere e L. 24 per ogni operaio con mercede di L. 3 o superiore.

Qualora la liquidazione del conto individuale dell'inscritto al ruolo della mutualita' produca indipendentemente dai versamenti volontari una pensione inferiore a quella stabilita dall'art. 6, lo Stato versera' alla Cassa nazionale la somma capitale necessaria affinche' la pensione raggiunga la detta misura.

Per l'inscritto nel ruolo dei contributi riservati la somma da versarsi dallo Stato sara' uguale a quella che a parita' di tutte le altre condizioni sarebbe da versarsi se fosse inscritto al ruolo delle mutualita'.

Versione in vigore dal 5 agosto 1906, non più in vigore dal 2 luglio 1925 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni circa il personale lavorante occorrente per la fabbrica di siluri della R. marina a San Bartolomeo (Spezia)
Estremi	Legge 15 luglio 1906, n. 348
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-circa-il-personale-lavorante-occorrente-per-la-fabbrica/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it